



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 69	di data 19/05/21

Oggetto: ASSOLVIMENTO DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE APPLICATA SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 15.000,00.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vista l'autorizzazione n. 4637/88 di data 14.03.1988 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Trento - intestata al Comune di Trento, con la quale è stato concesso l'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo dovuta sugli atti emessi dall'Amministrazione;

viste le successive estensioni all'autorizzazione n. 4637/88 di data 14.03.1988, concesse al Comune di Trento in date diverse;

atteso che, tra le tipologie di atti per i quali è stato concesso l'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo rientrano anche le fatture;

richiamato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2014, n. 146 riguardante, tra l'altro, le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici;

richiamato, inoltre, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2020, n. 314, in vigore dal 1° gennaio 2021, che è intervenuto da ultimo modificando l'art. 6 del sopra richiamato decreto ministeriale 17 giugno 2014 prevedendo, all'art. 1 che "il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento e' effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare e' effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre [...]";

atteso che il medesimo articolo del sopra citato decreto, visto quanto disposto dall'art. 17 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 e dall'art. 12-novies del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, prevede modalità e tempistiche per l'effettuazione dei pagamenti e dispone, inoltre, modalità e tempistiche con le quali Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente i dati relativi all'imposta di bollo da versare e le procedure da seguire per addivenire ai pagamenti trimestrali di quanto dovuto;

atteso, pertanto, che il termine per il pagamento dell'imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche emesse dall'Amministrazione nell'anno 2021 è così riformulato:

pagina 1/3

- 1° trimestre 2021: 31 maggio 2021;
- 2° trimestre 2021: 30 settembre 2021;
- 3° trimestre 2021: 30 novembre 2021;
- 4° trimestre 2021: 28 febbraio 2022;

rilevato che l'entrata relativa all'imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche viene accertata all'atto di emissione delle stesse ed imputata al cap. 90019 con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 e l'importo viene confermato con atto di gestione a carattere ricognitorio;

ritenuto, sulla base dei dati riferiti agli ultimi esercizi, di impegnare per l'anno 2021 una somma di Euro 15.000,00, per il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche, con imputazione al capitolo 9019 (Imposta di bollo su fatture elettroniche), dell'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023, rinviando a successivo provvedimento eventuali integrazioni di spesa, se necessarie;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile

atteso altresì che il punto 7.2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 87/2020/05 di data 30.12.2020 prot 306169/2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di impegnare, per l'anno 2021, per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di Euro 15.000,00 a titolo di imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse dall'Amministrazione e di procedere alla liquidazione trimestrale all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trento - Ufficio Territoriale di Trento, ai sensi di quanto da ultimo disposto con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 dicembre 2020, entro le seguenti scadenze:

1° trimestre 2021: 31 maggio 2021;

2° trimestre 2021: 30 settembre 2021;

3° trimestre 2021: 30 novembre 2021;

4° trimestre 2021: 28 febbraio 2022;

2. di imputare la spesa al capitolo 9019 (Imposta di bollo su fatture elettroniche) con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G 2021-2022-2023, dando atto che l'obbligazione si perfeziona nell'esercizio 2021;

3. di dare atto che l'entrata relativa all'imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche viene accertata all'atto di emissione delle stesse ed imputata al cap. 90019, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 e l'importo viene confermato con atto di gestione a carattere ricognitorio, dando atto che l'obbligazione si perfeziona nell'esercizio 2021.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 19/05/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale

N. 13/ 69

di data 19/05/21

Oggetto: ASSOLVIMENTO DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE APPLICATA SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 15.000,00.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2021	99017.02.09019	U.7.02.05.01.001	1100			15.000,00	"	87985 (8613420)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 21 maggio 2021